

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3333

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VITI, RIVERA, VISCARDI, MENSORIO, FERRARI BRUNO, MATARRESE, LATTERI, CILIBERTI, RICCI, CAFARELLI, TORCHIO, ROJCH, ZAMPIERI, GEI, FRASSON, VOLPONI, ZAMBON, LA-MORTE, CASTAGNETTI PIERLUIGI, STEGAGNINI, LIA, FARACE, ZOPPI, DEL MESE, TASSONE, MELELEO, SAVIO, BATTAGLIA PIETRO, VITO, PATRIA, QUARTA, TANCREDI

Presentata l'8 novembre 1988

Riforma degli Istituti superiori di educazione fisica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli Istituti superiori di educazione fisica, statali e pareggiati (anche se per la verità l'unico istituto statale esistente resta quello con sede in Roma) furono sottoposti a disciplina organica con la legge 7 febbraio 1958, n. 88, che determinò una svolta positiva rispetto agli assetti precedenti, inserendo gli studi sull'educazione fisica nella dimensione universitaria.

Infatti l'articolo 22 della suddetta legge, dopo aver commesso agli ISEF il compito « di promuovere il progresso delle scienze applicate all'educazione fisica, e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica e agli impieghi tecnici nel campo

sportivo », ha conferito loro « grado universitario », con conseguente attribuzione di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, ai sensi delle norme sull'istruzione universitaria contenute nel testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Peraltro nel quadro delle istituzioni universitarie, gli ISEF vengono a configurarsi con caratteristiche del tutto peculiari, che hanno evidenziato ben presto le lacune già insite nella citata normativa, ma diventate poi macroscopiche in seguito alla evoluzione delle situazioni proprie del settore.

La citata legge n. 88 del 1958 da un lato ha riconosciuto l'appartenenza degli ISEF all'ordinamento universitario consi-

derato in senso ampio; dall'altro, forse a causa delle indubbe peculiarità che gli istituti stessi presentano sia sul piano formale-organizzativo che sul piano sostanziale-funzionale, non si è spinta ad una loro completa equiparazione alle università, soprattutto per quanto concerne l'attribuzione delle docenze, conferibili solo per incarico. Ne è seguito che, mentre si è potuto attingere al mondo universitario per quegli insegnamenti scientifico-culturali che trovano corrispondenza (anche indiretta) nelle facoltà, non si è potuto attivare il meccanismo di attribuzione delle docenze, tipico dell'università proprio per quegli insegnamenti di natura teorica e contestualmente tecnico-addestrativa, caratteristici di un'istituzione operante nel settore dell'educazione fisica e sportiva.

Di fatto tali insegnamenti sono stati attribuiti normalmente a docenti di educazione fisica della scuola secondaria mediante incarico o comando.

Per la stessa ragione non si è potuto attivare l'insegnamento di alcune discipline di valore fondamentale nel settore in questione, quali le scienze neurologiche, teoria dell'allenamento, ed altre discipline, per le quali si moltiplicano ruoli di supplenza da parte di organismi esterni, nel vuoto lasciato dall'istituzione universitaria.

Le problematiche sopra descritte, che attengono sia alla mancata previsione *ab origine* di un ruolo organico del personale docente, sia alla caratteristica « simbiosi operata tra insegnamento scientifico-culturale e insegnamento tecnico-addestrativo », hanno assunto aspetti paradossali col sopravvenire della più recente legislazione universitaria.

Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, infatti, dopo aver istituito le nuove figure di docente di ruolo, proibisce il conferimento degli incarichi nelle università, cosicché dovendosi ritenere abrogata la norma della più volte citata legge n. 88 del 1958 sul conferimento degli incarichi di insegnamento, e non esistendo negli ISEF posti di ruolo,

in detti istituti, per la metà delle materie non ci dovrebbe più insegnare nessuno.

Non solo, ma la mancata previsione di una specifica disciplina legislativa riferita al particolare *status* dei docenti degli ISEF, ha dato luogo ad un vasto contenzioso dinanzi agli organi di giustizia amministrativa.

Già prima dell'entrata in vigore della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alcuni docenti incaricati negli ISEF appartenenti alle materie sia del gruppo scientifico-culturale che del gruppo tecnico-addestrativo — avevano proposto ricorso per ottenere il riconoscimento dell'applicabilità, in quanto docenti di istituzioni di grado universitario, della disciplina posta dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 (convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1973, n. 766) in tema di « stabilizzazione » degli incarichi universitari.

Mentre la linea giurisprudenziale dei tribunali amministrativi regionali è stata oscillante, il Consiglio di Stato si è orientato verso l'indirizzo, già seguito dal Ministero della pubblica istruzione di consentire la « stabilizzazione » nei confronti dei docenti delle materie scientifico-culturali in possesso dei requisiti previsti dalla legge, ma di escluderla nei confronti dei docenti delle materie tecnico-addestrative, poiché assunti in servizio senza il rispetto dei procedimenti e delle garanzie previste dalla legge 26 gennaio 1962, n. 16, per il conferimento degli incarichi universitari.

L'intervenuta vigenza del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 concernente il riordinamento della docenza universitaria, ha riproposto una situazione analoga a quella sopra descritta, causando nuovamente il ricorso alla giustizia amministrativa da parte di alcuni docenti degli ISEF per ottenere il riconoscimento del diritto a partecipare ai giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati, ai sensi dell'articolo 50 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Adito in merito alla suddetta vertenza, il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover riconfermare la distinzione fra la posizione dei docenti incaricati di materie scientifico-culturali e quella dei docenti di materie tecnico-addestrative, riconoscendo ai primi (in quanto stabilizzati o stabilizzabili) e non ai secondi (in quanto sprovvisti dei requisiti necessari ai fini della stabilizzazione) il diritto a partecipare ai giudizi idoneativi.

Avverso gli atti di esclusione dai suddetti giudizi, adottati dal Ministero della pubblica istruzione in conformità all'orientamento espresso dall'alto Consesso, alcuni docenti degli ISEF hanno prodotto gravame dinanzi al TAR del Lazio, il quale ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, nei confronti della legge 21 febbraio 1980, n. 28, contenente la delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria, nonché nei confronti del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

In particolare la Corte, premesso che ci si trova di fronte ad una complessa situazione normativa, precisa che la questione di illegittimità costituzionale, nei termini in cui è stata proposta dal giudice *a quo*, risulta costituzionale, nei termini in cui è stata proposta dal giudice *a quo*, risulta inammissibile.

Tale inammissibilità, a giudizio della stessa Corte costituzionale, deriverebbe dall'impossibilità di adottare, nel caso di specie, un'interpretazione estensiva; né d'altra parte, sempre secondo il giudice di legittimità costituzionale sarebbe consentita, come conseguenza dell'adozione di una pronuncia additiva, un'estensione automatica e logicamente necessitata della disciplina in tema di riordinamento della docenza universitaria a tutte le categorie di docenti incaricati presso gli ISEF, senza distinguere tra i vari gruppi di materie.

Se, sotto profilo strettamente formale, un'interpretazione estensiva della legge n. 28 del 1980 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980

può suscitare qualche perplessità, non si condividono affatto le motivazioni adottate dalla Corte costituzionale a sostegno della tesi secondo la quale non sarebbe stata possibile nemmeno l'adozione di una pronuncia additiva, nei termini in cui è stato proposto dal TAR Lazio il dubbio di costituzionalità.

Ad avviso del giudice *a quo*, infatti, la più volte menzionata normativa in questione, attesa la piena appartenenza degli ISEF all'ordinamento universitario considerato in senso ampio, avrebbe violato l'articolo 3 della Costituzione per avere irragionevolmente omesso di dettare specifiche norme in grado di permettere anche agli insegnanti incaricati presso detti istituti di ottenere, al pari dei colleghi di altre istituzioni universitarie, il definitivo collocamento in ruolo, attraverso idonee procedure selettive.

Contestualmente la suddetta omissione avrebbe concretato una violazione dell'articolo 97 della Costituzione, con riguardo al principio del buon andamento dell'amministrazione, a causa della « atmosfera di incertezza e di precarietà », in cui, « con sicuro pregiudizio al buon andamento degli studi », sarebbero stati costretti ad operare gli ISEF, sprovvisti di un ruolo organico del personale docente.

Va preliminarmente ricordato che proprio perché non risulta possibile, a giudizio del giudice *a quo*, estendere in via di interpretazione la disciplina sul riordinamento della docenza universitaria ai docenti degli ISEF, il TAR del Lazio ha chiesto alla Corte costituzionale una pronuncia additiva diretta a dichiarare l'incostituzionalità sia della legge 21 febbraio 1980, n. 28 che del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 « nella parte in cui non includono gli ISEF nell'area di applicazione della introdotta riforma universitaria ».

Le argomentazioni addotte dalla Corte a sostegno della tesi concernente la preclusione di una decisione additiva, sembrano opinabili e sintomatiche di una valutazione rigidamente formale della problematica in questione.

L'esigenza di un adattamento della disciplina generale posta in sede di riordinamento della docenza universitaria alla particolare natura degli ISEF ed alle caratteristiche peculiari di *status* propria delle diverse categorie di personale insegnante presso tali istituti, le modalità di tale adattamento (potenzialmente molteplici), così come la scelta dei tempi per l'eventuale estensione della riforma alle varie categorie, pur dovendo essere indubbiamente demandate alle valutazioni politiche del legislatore, non possono costituire un ostacolo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale tanto auspicata per il rispetto e la salvaguardia del principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione.

La rilevata tortuosità del cennato dispositivo sembra rendere necessaria qualche considerazione in merito alla problematica relativa alle pronunce additive della Corte costituzionale.

Le decisioni additive sono quelle che dichiarano la illegittimità per la omessa previsione di qualche requisito o di qualche ipotesi, che avrebbe dovuto invece essere prevista dalla legge, affinché quest'ultima possa conformarsi alla Costituzione e, quindi, il precetto viene considerato costituzionalmente illegittimo per una omissione in cui è incorso il legislatore.

In altre parole la legge sottoposta a giudizio viene condannata « non per quello che dice, bensì per quello che non dice ».

Nel caso di specie vi sarebbe dovuta essere una sentenza volta a risanare una illegittima situazione normativa di disuguaglianza, attraverso l'estensione, ai casi indebitamente non compresi nella disposizione denunciata, della normativa relativa ai casi compresi nella stessa disposizione, ai quali, in osservanza del principio di uguaglianza, i primi avrebbero dovuto essere equiparati.

Ciò attraverso l'espedito formale della dichiarazione della illegittimità della mancata previsione, per una situazione, del trattamento fatto all'altra.

In proposito va sottolineato che la dottrina prevalente ritiene che simili decisioni siano possibili nelle ipotesi in cui venga denunciata la mancata assimilazione ad un trattamento più favorevole, mentre non sembra pensabile che la Corte possa procedere all'assimilazione della disciplina di un caso a quella di un caso diverso che abbia un trattamento più sfavorevole.

Tale determinazione, infatti, in relazione a questa o a quella situazione giuridica, non può non essere riservata, entro i margini consentiti dalle norme costituzionali — alle scelte politiche del legislatore.

Pertanto nel caso in cui il legislatore abbia regolato in modo diverso situazioni giuridiche che avrebbero dovuto essere trattate allo stesso modo, la Corte costituzionale non potrebbe, nel rispetto del principio di uguaglianza, adottare una decisione tale da estendere a casi diversi il trattamento più sfavorevole.

Al giudice costituzionale resterebbe, tuttavia, la possibilità di dichiarare illegittime entrambe le disposizioni (quella più favorevole e quella più sfavorevole), o di dichiarare illegittima la disposizione più sfavorevole, realizzando la parificazione delle situazioni giuridiche al livello di quella più favorevole.

Alla luce delle suesposte considerazioni non sembra, quindi, accettabile la motivazione contenuta nella recente sentenza della Corte costituzionale riguardante la fattispecie in esame, poiché la Corte stessa avrebbe comunque potuto adottare la dichiarazione di illegittimità costituzionale del testo legislativo per la mancata previsione dell'inclusione degli ISEF nell'area di applicazione della introdotta riforma universitaria.

Il giudice costituzionale non ha voluto risolvere il problema, anche se, in effetti, non ha negato la sostanziale parità della posizione giuridica degli incaricati degli ISEF con quelli universitari, ritenendo l'inquadramento per l'accesso al ruolo della docenza universitaria allo stato non praticabile.

Si deve conseguentemente constatare come l'unica strada rimasta per dirimere dubbi ed incertezze sia quella legislativa, anche perché a seguito della sentenza in questione il ricorso alla giustizia amministrativa non appare più idoneo a sciogliere questo nodo diventato ormai inestricabile.

Da tempo è maturata la consapevolezza dell'esigenza di una profonda riforma degli ISEF, consapevolezza di cui ormai si sono fatte interpreti le forze politiche rappresentate in Parlamento mediante numerosi progetti di riforma.

I motivi che richiedono l'intervento del legislatore sono molteplici, come emerge chiaramente dalle considerazioni esposte in precedenza, ma sembra preliminare la realizzazione, auspicata peraltro da tutti i progetti di riforma, della piena e completa integrazione degli ISEF nell'ordinamento universitario.

Il perseguimento di questa strada consentirà di risolvere in via definitiva anche il problema degli inquadramenti dei docenti degli ISEF, dal momento che in tale sede troveranno idonea collocazione anche gli incaricati delle materie tecnico-addestrative, atteso che la riforma degli ISEF dovrà ridisegnare non soltanto le strutture amministrative, ma anche gli ordinamenti didattici.

La formula adottata dalla presente proposta di legge è quella dell'istituzione delle facoltà di educazione fisica e sport presso le università degli studi, salvaguardate dalle particolari tutele di autonomia riconosciute alle strutture universitarie ed alle quali viene estesa, fatte salve le peculiarità proprie del settore, la normativa dell'ordinamento universitario.

Le facoltà di educazione fisica e sport previste dalla proposta normativa sembrano dare finalmente una definizione adeguata dal punto di vista istituzionale al problema degli studi dell'educazione fisica nella società moderna; esse perseguono il fine di promuovere il progresso delle scienze attinenti all'educazione fisica e allo sport e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione di coloro che in tale campo inten-

dono dedicarsi sia all'insegnamento che agli impieghi tecnici dell'ambito sportivo.

Per quanto concerne la determinazione degli accessi, è sembrato opportuno evitarne una assoluta liberalizzazione, anche in correlazione alla relativa anelasticità di tale laurea sul mercato del lavoro.

Si è optato per il criterio del numero programmato e del concorso, migliorandone tuttavia sensibilmente il modo di essere sia rispetto alla situazione attuale, sia rispetto a proposte contenute nei progetti di riforma cui si è fatto cenno.

Nella presente proposta di legge il diritto transitorio, che spesso è la parte più delicata delle riforme, tende ad assicurare un armonico passaggio dagli assetti attuali a quelli prefigurati.

Tali disposizioni riguardano le istituzioni, gli studenti e i diplomati.

Relativamente alle istituzioni, le disposizioni normative prevedono la possibilità di trasformazione degli ISEF in facoltà di educazione fisica e sport presso le università mediante la stipula di apposite convenzioni fra gli ISEF e le stesse università.

Va rilevato che le università, nelle cui sedi esistano gli ISEF, sono tenute preliminarmente a proporre agli ISEF stessi la suddetta convenzione, prima di procedere autonomamente all'istituzione delle facoltà di educazione fisica e sport.

Nei riguardi degli studenti che frequentano gli attuali ISEF, la proposta di legge fa salvo il diritto a completare il corso di studi intrapreso.

Nei riguardi dei diplomati ISEF la proposta normativa, mentre fa salvo il valore originario dei titoli conseguiti, dà anche la possibilità di conseguire la laurea in educazione fisica e sport, secondo modalità da determinare, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Per quanto concerne il personale docente in servizio presso gli ISEF ne viene previsto l'inquadramento in un ruolo ad esaurimento corrispondente alla fascia dei professori associati dell'università, fermo restando il sistema di reclutamento quello concorsuale, ai sensi del decreto

del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

In proposito va precisato che il suddetto inquadramento riguarda i docenti di educazione fisica di ruolo nelle scuole secondarie statali, nonché i docenti di discipline scientifico-culturali, che abbiano prestato servizio quali incaricati presso gli ISEF.

Non sembra superfluo rilevare nella normativa proposta il superamento della problematica discriminazione tra insegnanti delle discipline scientifico-culturali ed insegnanti delle discipline tecnico-adolescentive che caratterizza l'attuale situazione dovuta ad un'errata interpretazione della legge n. 88 del 1958, attraverso l'eliminazione di ogni margine di conflittualità tra le due categorie di docenti.

In proposito vale la pena di evidenziare la peculiare relazione che intercorre nell'area dell'educazione fisica tra la teoria e la pratica, avendo le stesse il compito di verificarsi l'un l'altra e di promuovere la formulazione di nuove ipotesi che consentano l'evoluzione della disciplina.

Infatti soltanto ad una buona teoria si accompagna una buona pratica, mentre un cattivo lavoro sul piano teorico determina quasi sempre sviluppi non qualificati sul terreno concretamente operativo.

Se è vero, come è vero, che le attività motorie costituiscono la sintesi di cono-

scenze del campo biologico-biomedico e di conoscenze nell'area psico-pedagogica, il vero problema è quello di individuare curricula che portino all'arricchimento di questa sintesi, in maniera che le attività motorie, anche a livello esecutivo, vadano ad acquisire valore di discipline scientifiche al pari delle altre e siano finalizzate ed armonizzate allo sviluppo dell'uomo.

Sembra che il quadro istituzionale delineato dalla normativa proposta sia particolarmente idoneo al perseguimento della finalità di rideterminazione delle discipline indispensabili per la strutturazione dei curricula, atteso che la situazione culturale attuale in materia di educazione fisica e di sport si presenta profondamente diversa da quella esistente nella fase di gestazione della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Il riordinamento degli studi di educazione fisica e sport attuato dalla presente proposta di legge pone le fondamentali strutturali per il raggiungimento di un alto livello di integrazione teorico-pratica nella formazione del nuovo docente di educazione fisica per tutti gli ordini e gradi di scuola.

Dando all'educatore fisico una conoscenza completa della qualità del suo impegno, dalla scuola materna alla scuola secondaria, si creeranno i presupposti perché si proponga come futuro docente anche nell'istruzione di grado universitario.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1.

(Finalità).

1. Gli studi e la ricerca scientifica nel campo dell'educazione fisica e dello sport hanno il fine di promuovere il progresso delle scienze attinenti all'educazione fisica e allo sport e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione di coloro che in tale campo intendono dedicarsi alla ricerca scientifica o all'esercizio degli uffici e delle professioni che richiedono una formazione nell'ambito dell'istruzione universitaria.

2. Essi si svolgono presso le università degli studi nelle facoltà di educazione fisica e sport previste dalla presente legge.

ART. 2.

(Facoltà di educazione fisica e sport).

1. È istituita, nell'Ordinamento universitario nazionale, la facoltà di educazione fisica e sport per la formazione culturale e teorico-pratica di tecnici particolarmente esperti nel settore delle scienze motorie.

2. All'elenco delle facoltà che possono essere costituite presso ciascuna università di cui all'articolo 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è aggiunta la facoltà di educazione fisica e sport.

3. La facoltà di educazione fisica e sport organizza gli insegnamenti per lo svolgimento del corso di laurea e di dot-

torato di ricerca in educazione fisica e sport, nonché l'attività di ricerca per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1.

ART. 3.

(Piano di istituzione delle facoltà di educazione fisica e sport. — Individuazione e ripartizione dei posti di professore universitario di ruolo presso le facoltà di educazione fisica e sport).

1. Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle indicazioni delle università, elabora, sentito il Consiglio universitario nazionale, un piano di istituzione delle facoltà di educazione fisica e sport, con articolate previsioni di spesa, tenuto conto della dinamica presunta della popolazione studentesca nei corsi di laurea in educazione fisica e sport e nei corsi di dottorato di ricerca, del relativo numero dei professori di ruolo e di ricercatori afferenti ai corsi, dei programmi di sviluppo della ricerca scientifica e dei prevedibili sbocchi professionali nei diversi settori nonché delle necessità di riequilibrio fra le diverse sedi.

2. Per predisporre il suddetto piano il Consiglio universitario nazionale formula preventivamente i raggruppamenti di discipline ed indica i criteri oggettivi per la ripartizione dei nuovi posti fra le facoltà di educazione fisica e sport.

3. Lo schema del piano formulato dal Ministro è trasmesso alle università affinché esprimano le loro osservazioni entro tre mesi dalla data di ricevimento dello schema stesso.

4. Entro il termine di cui al comma 3 i rettori devono inoltrare al Ministro della pubblica istruzione anche le richieste specifiche per i nuovi posti di professore ordinario e di professore associato, divisi per raggruppamento disciplinare e per corsi, indicando per il corso di laurea e per il corso di dottorato di ricerca gli insegnamenti ad essi afferenti.

5. Scaduto il termine di cui al comma 4, il Ministro della pubblica istruzione, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, che deve pronunciarsi nel termine di due mesi, adotta, con proprio decreto, il piano di istituzione delle facoltà di educazione fisica e sport.

6. Successivamente il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, determina, con proprio decreto, la dotazione organica complessiva della fascia dei professori ordinari e la dotazione organica complessiva della fascia dei professori associati presso le facoltà di educazione fisica e sport.

7. L'assegnazione dei nuovi posti di professore ordinario e di associato presso le singole facoltà interessate è effettuata dal Ministro della pubblica istruzione, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche nel piano di cui ai precedenti commi.

ART. 4.

(Istituzione).

1. L'istituzione delle facoltà di educazione fisica e sport è disposta, sulla base del piano di cui all'articolo 3, tenuto conto anche delle indicazioni del piano di sviluppo previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, negli statuti delle università con le modalità previste dall'articolo 17 del citato testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

2. Ai fini di cui al comma 1 l'università deve disporre di professori di ruolo e di ricercatori, che afferiscono alle facoltà di educazione fisica e sport, e di personale non docente da assegnare alla facoltà stessa, in misura idonea all'efficace svolgimento della ricerca e dei corsi, nonché, direttamente o mediante convenzioni stipulate in conformità dell'ordinamento universitario, delle necessarie strutture e attrezzature.

CAPO II

ORDINAMENTO DIDATTICO E RICERCA
SCIENTIFICA

ART. 5.

(Corsi di studio).

1. La facoltà di educazione fisica e sport organizza il corso di laurea in educazione fisica e sport ed il corso di dottorato di ricerca.

2. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la laurea in educazione fisica e sport.

3. La tabella II annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata nel senso che agli istituti superiori di educazione fisica sono aggiunte le facoltà di educazione fisica e sport.

ART. 6.

(Indirizzi del corso di laurea).

1. Nella prima applicazione della presente legge la laurea in educazione fisica e sport comprende soltanto l'indirizzo pedagogico sportivo per l'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado e per le attività sportive e del tempo libero.

2. Con successivi decreti del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di facoltà di ogni singola università, sentito il Consiglio universitario nazionale, saranno stabiliti eventuali ulteriori indirizzi.

ART. 7.

(Ordinamento didattico).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro

della pubblica istruzione, sentito il consiglio universitario nazionale, determinerà l'ordinamento degli studi del corso di laurea in educazione fisica e sport con l'indicazione degli insegnamenti fondamentali e complementari da svolgere ai fini del conseguimento della laurea, delle modalità di frequenza e degli esami di profitto e di laurea.

2. Alle tabelle relative agli insegnamenti di ciascun corso di laurea o di diploma annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, va aggiunta la tabella relativa alla laurea in educazione fisica e sport.

ART. 8.

(Ammissione al corso di laurea in educazione fisica e sport).

1. L'ammissione al primo anno del corso di laurea in educazione fisica e sport avviene mediante concorso per il numero di posti determinato ai sensi dell'articolo 9. Possono essere ammessi ai concorsi coloro i quali siano in possesso di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado valido, secondo le vigenti disposizioni, per l'immatricolazione ai corsi di studio universitari.

2. I concorsi di cui al comma 1 sono per titoli ed esami. Gli esami comprendono una prova scritta di carattere scientifico culturale ed una prova pratica di accertamento attitudinale. Le prove sono precedute da una visita medica intesa ad accertare l'idoneità fisica del candidato allo svolgimento di attività di educazione fisica e di sport.

3. Sono ammessi al primo anno di corso coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, sono utilmente collocati nella graduatoria di merito in base al punteggio complessivo della prova scritta, della prova attitudinale e della valutazione dei titoli.

4. I criteri per lo svolgimento della visita medica, per le prove dei concorsi e per la valutazione dei titoli sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del consiglio universitario nazionale.

ART. 9.

(Programmazione degli accessi).

1. Il Ministro della pubblica istruzione determina ogni anno con proprio decreto il numero dei posti da mettere a concorso per le iscrizioni degli studenti al primo anno del corso di laurea, globalmente su tutto il territorio nazionale e per ciascuna istituzione, tenuto conto delle capacità ricettive fatte presenti dalle singole facoltà di educazione fisica e sport ed anche in relazione alle indicazioni contenute nei piani di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con particolare riguardo ai prevedibili sbocchi professionali.

ART. 10.

(Dottorato di ricerca).

1. Il dottorato di ricerca in educazione fisica e sport, titolo accademico valutabile unicamente nell'ambito della ricerca scientifica, si consegue secondo quanto previsto dal titolo III, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DELLE FACOLTÀ DI
EDUCAZIONE FISICA E SPORT

ART. 11.

(Organi della facoltà di educazione fisica e sport).

1. Gli organi della facoltà di educazione fisica e sport sono il preside della facoltà e il consiglio di facoltà.

2. Ad essi si applicano le disposizioni vigenti nell'ordinamento universitario con le modifiche apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il consiglio di facoltà esercita anche le attribuzioni del consiglio di corso di laurea previste dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e a tal fine è integrato dai professori a contratto e da una rappresentanza di tre studenti, elevabili a cinque qualora gli studenti iscritti al corso di laurea superino il numero di 2.000.

4. Il consiglio di facoltà delibera anche per tutte le questioni attinenti alla dichiarazione di vacanza, alla messa a concorso di posti di professore universitario, alla chiamata di professori e alla richiesta di nuovi posti di ruolo in relazione alle disponibilità di posti di professore di ruolo che ai sensi della presente legge possono essere assegnati alla facoltà.

5. In tal caso il consiglio è composto da tutti i professori ordinari e straordinari, qualora si tratti di posti appartenenti a tale fascia di docenti, e dai professori ordinari, straordinari e associati, qualora si tratti di posti appartenenti a questa ultima fascia di docenti.

ART. 12.

(Attività didattica).

1. Gli insegnamenti ufficiali del corso di laurea sono affidati ai professori ordinari, straordinari o associati ai sensi delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La facoltà di educazione fisica e sport può avvalersi dei professori a contratto nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. Per lo svolgimento di attività connesse agli insegnamenti ufficiali e complementari il rettore, su richiesta del consiglio di facoltà, può stipulare contratti di diritto privato con personale esperto particolarmente qualificato.

4. I contratti di cui al comma 3 hanno durata quinquennale e possono essere rinnovati per non più di una sola volta alla stessa persona.

5. I contratti stabiliscono pure le modalità di adempimento delle attività, nonché la misura del compenso che non potrà essere in ogni caso superiore a quello relativo al ricercatore universitario confermato.

6. Per quanto non diversamente disposto, si applicano ai predetti contratti le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

ART. 13.

(Autonomia della facoltà di educazione fisica e sport).

1. La facoltà di educazione fisica e sport ha autonomia finanziaria e amministrativa e dispone di personale tecnico e amministrativo per il suo funzionamento, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente nell'ordinamento universitario.

CAPO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 14.

(Trasformazione degli ISEF in facoltà di educazione fisica e sport).

1. Nella prima applicazione della presente legge l'istituzione delle facoltà di educazione fisica e sport avviene secondo le modalità previste dai commi successivi, sulla base del piano previsto dall'articolo 3.

2. Le università degli studi sono tenute preliminarmente a proporre agli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF) esistenti, che hanno la sede principale o la sede di sezioni staccate nella

stessa città dell'università, la stipula di apposite convenzioni per la trasformazione degli ISEF o delle sedi staccate in facoltà di educazione fisica e sport dell'università.

3. Entro tre mesi dalla data di ricevimento delle suddette proposte gli ISEF che accettano la trasformazione in facoltà di educazione fisica e sport dell'università, devono presentare alla stessa università la propria adesione al fine di stipulare la convenzione.

4. Le università, che hanno stipulato la convenzione di cui al comma 3, dovranno provvedere entro tre mesi dalla data di conclusione della suddetta stipula, ad adottare le conseguenti modifiche statutarie in conformità a quanto previsto nella presente legge.

5. Con l'attivazione del primo anno del corso di laurea presso la facoltà istituita ai sensi del comma 4, l'ISEF convenzionato si estingue e gli studenti già iscritti all'ISEF completano il corso di studio secondo il precedente ordinamento presso la facoltà di educazione fisica e sport.

6. Sono mantenuti a favore dell'università l'eventuale assegnazione in uso gratuito e le eventuali destinazioni degli immobili di proprietà di altri enti e restano validi gli impegni assunti da enti o privati o persone fisiche, che risultino come eventuale residui attivi dopo la liquidazione dell'ISEF.

7. Gli studenti iscritti ai corsi degli ISEF secondo il precedente ordinamento, che non conseguano il diploma di educazione fisica nel periodo di normale durata dei corsi stessi, sono ammessi a domanda a proseguire gli studi per il conseguimento della laurea in educazione fisica e sport con le abbreviazioni di corso stabilite, caso per caso, dai competenti organi accademici.

ART. 15.

(Inquadramento del personale docente presso gli ISEF).

1. Nella prima applicazione della presente legge i docenti di educazione fisica

di ruolo nelle scuole secondarie statali, i presidi, gli ispettori, i provveditori, nonché di docenti di discipline scientifico-culturali, che abbiano prestato servizio per un triennio quali incaricati presso gli ISEF, possono essere inquadrati a domanda, in un ruolo ad esaurimento corrispondente alla fascia dei professori associati.

2. Il predetto personale incaricato che non ha completato il triennio antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, matura il diritto all'inquadramento all'atto del compimento del triennio medesimo.

3. Nella prima applicazione della presente legge, la dotazione organica della fascia dei professori associati di cui al comma 6 dell'articolo 3, è corrispondente al numero degli idonei che acquisiscono titolo all'inquadramento in ruolo.

4. A tale personale si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Alla copertura dei posti vacanti, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 6 dell'articolo 3, si provvede mediante concorso su base nazionale, secondo le modalità contenute nel capo II del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

ART. 16.

(Inquadramento del personale non docente).

1. Il personale non docente in servizio presso gli ISEF alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, a domanda, nei profili professionali delle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo delle università con le quali siano state stipulate le convenzioni previste dall'articolo 14, comma 2, restando assegnato alle facoltà di educazione fisica e sport istituite dalle medesime.

2. Il servizio prestato dal personale non docente degli ISEF antecedentemente

alla data degli inquadramenti previsti dal comma 1, è riconosciuto sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

3. Gli inquadramenti sono disposti nella qualifica funzionale e classi di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, mantenendo, a titolo di assegno personale riassorbibile, il maggior trattamento economico eventualmente goduto.

4. Le dotazioni organiche di qualifica di cui all'articolo 87 della legge 11 luglio 1980, n. 312, saranno aumentate fino alla concorrenza delle unità di personale inquadrato ai sensi dei commi precedenti.

5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 88 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

ART. 17.

(Diplomati degli ISEF).

1. I diplomi conseguiti negli ISEF, in conformità al precedente ordinamento, conservano il valore loro attribuito da tale ordinamento.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, tenuto conto della coincidenza degli studi compiuti nel precedente ordinamento con quelli previsti dal nuovo ordinamento, determina le modalità per il conseguimento, da parte di coloro che sono in possesso dei diplomi di cui al comma 1, della laurea in educazione fisica e sport di cui alla presente legge.

ART. 18.

(Norma finale).

1. Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme sull'istruzione universitaria.